



Prot. 99/12/AC/Im

Milano, 10-04-2012

ai Signori Presidenti Delle Associazioni Aderenti

ai Signori Consiglieri della F.N.A.A.R.C.

Loro Sedi

Circolare n. 52/2012

AREA: Circolari. Fiscale

Semplificazioni Fiscali - Decreto Legge n.16 del 2 Marzo 2012 **IVA - Accertamenti Basati sugli Studi di Settore - Accertamenti Esecutivi -** **Liste Selettive per Mancata Emissione Scontrini, Ricevuta E/O Fattura**

Novità in Materia di Studi di Settore

Allungamento del termine per l'integrazione degli indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore (art.5, comma 1)

Come noto, il decreto legge n.201/2011 (Decreto "Salva Italia"), stabilisce una limitazione all'attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti dei soggetti "congrui" rispetto agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto a specifici obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell'amministrazione stessa.

In particolare, sono previsti alcuni limiti al potere di accertamento nei confronti dei soggetti che:

- dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore (congruità),
- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti,
- sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile.

Nei confronti dei predetti soggetti sono previsti i seguenti benefici (regime premiale):

- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art.39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n.600/1973, e art.54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n.633/1972),
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA,
- la determinazione sintetica del reddito complessivo ("redditometro") è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto).

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.

Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 viene mantenuta ferma la previgente disciplina, contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 10 e nell'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n.146.

Con il provvedimento in esame è stato disposto che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il **30 aprile 2012**.

Modifiche in materia di condizioni per l'esperibilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi (art.8, commi 4 e 5)

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 - 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 - Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it - Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



A fronte del regime premiale illustrato il provvedimento in esame razionalizza ed inasprisce il sistema di accertamento induttivo per i contribuenti che omettono di presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentano con dati "infedeli".

Si ricorda al proposito che la determinazione del reddito d'impresa per via induttiva, ovvero sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi di presunzioni semplici, è un'attività straordinaria degli uffici fiscali ammessa solo in casi tassativamente previsti dalla legge (reddito d'impresa non indicato nella dichiarazione, mancata tenuta delle scritture contabili, omissioni e irregolarità formali delle scritture così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture stesse, quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti degli uffici, ecc.).

Il decreto in esame riforma l'art. 39, comma 2, lettera d-ter) del DPR n.600/1973 introdotta dall'art. 23, comma 28, lettera c) del DL n. 98/2011 (si veda nostra circolare n.76 del 2011). Il testo ora modificato prevedeva la possibilità di effettuare l'accertamento induttivo qualora:

- il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non sia allegato ovvero sia compilato in maniera infedele;
- siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità degli studi non sussistenti.

Per individuare le condizioni di errata compilazione del modello si richiedeva l'irrogabilità delle sanzioni di cui all'art.1, comma 2-bis, del DL n.471/1997, ossia che si verificasse lo scostamento almeno del 10% tra reddito accertato a seguito della corretta compilazione del modello degli studi di settore e reddito dichiarato.

Il decreto in esame riscrive la lettera d-ter) confermando le ipotesi per le quali è possibile effettuare l'accertamento induttivo mentre modifica le condizioni per cui si verifica l'errata compilazione dello stesso.

In particolare nella versione ora vigente, l'infedele compilazione del modello si verifica qualora tra i ricavi o i compensi stimati dallo studio con dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione vi sia una differenza superiore al 15%, o comunque superiore a 50.000 Euro.

La nuova disposizione si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, mentre per gli avvisi notificati in precedenza resta applicabile la previgente versione della citata lettera d-ter).

Altre Disposizioni in Materia di Accertamento

Liste selettive per mancata emissione scontrini, ricevuta e/o fattura (art. 8, comma 8)

Il provvedimento in esame dispone che l'Agenzia delle Entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

La disposizione illustrata sarà comunque oggetto di una sostanziale modifica o soppressione in occasione della conversione in legge del D.L. n.16/2012 in esame.

Modifiche in materia di avviso di accertamento esecutivo (art. 8, comma 12)

Come è noto (si veda nostra Circolare n.76/2011) l'art.29, comma 1 del D.L. n.78/2010 ha istituito il c.d. avviso di accertamento esecutivo. In particolare ed in estrema sintesi si ricorda quanto segue:

- l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, nonché il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in essi indicati,
- trascorsi sessanta giorni dalla notifica, l'accertamento diventa esecutivo,
- decorsi ulteriori trenta giorni (ossia decorsi novanta giorni dalla notifica), la riscossione delle somme è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Il provvedimento in esame stabilisce che l'agente della riscossione deve informare il contribuente **con raccomandata semplice** spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, di aver preso in carico le somme per la riscossione.

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>



F.N.A.A.R.C.

*Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio*

Tuttavia detta informativa non deve essere spedita nei seguenti casi:

- in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione,
- ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare un fondato pericolo di pregiudizio della riscossione.

Con il provvedimento in esame viene inoltre prolungato di un anno il termine entro il quale l'agente della riscossione deve avviare l'espropriazione forzata, per cui essa dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Cordiali Saluti.

Il Presidente
(Adalberto Corsi)

DIREZIONE GENERALE
Corso Venezia, 51 – 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 – Fax: 02 76008493
e-mail: info@fnaarc.it – Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>